

Documenti AGIDAE

*Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica*

**ANNO XX - NN. 7 - 8
LUGLIO – AGOSTO 2006**

DIRETTORE
P. Francesco Ciccimarra

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, M. Bar, E.
Brambilla, M. A. Vai, B. Amici, F.
Chemel, D. Gallo, C. Marangio, P.
Moreno, M. Ippolito, D. Zordan,
A. Rizzuto, A. Perillo, E. Minuscoli,
T. Moiraghi, G. Spada, F. Aiello,
A. Della Valle, A. Bertone**

*Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Poste
Italiane SpA - Spedizione in abbona-
mento postale. D.L. 353/2003 (convertito
in L. 27/02/2004, n. 46), art. 1, comma 2
DCB – Roma.*

Gratis ai soci

Stampa: C.S.C. S.r.l.
Via A. Meucci 28
00012 – GUIDONIA (RM)

A G I D A E

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
M. Maria BAR	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Emanuela BRAMBILLA	<i>Vice - Presidente</i>
Fr. Barnaba AMICI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Maria Annunciata VAI	<i>Segretaria</i>

00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/8412316 – 8543837
fax: 06/8412310
c.c.p. 39600002
E-mail: agidae@agidae.it
Internet: www.agidae.it

AGIDAE

**Associazione Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica**



Presentazione

L'AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica -, fondata nel 1959, è un'associazione di istituzioni ecclesiali, che svolgono attività apostoliche rilevanti anche per l'ordinamento dello Stato (scuole, pensionati, case di riposo e di assistenza, parrocchie, ecc.) che, per il loro funzionamento, si servono di personale dipendente. Ad AGIDAE aderiscono anche Enti ed Istituzioni laiche che decidono di adottare il CCNL.

L'AGIDAE stipula il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro con i Sindacati Nazionali sia del settore scuola (FLC CGIL, CISL-UIL-SCUOLA, SNALS, SINASCA) che del settore socio-assistenziale (F.P. CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS-UIL), assiste gli enti associati nell'applicazione delle norme contrattuali, nei rapporti sindacali e nelle problematiche amministrative.

Iscrizioni

Per iscriversi all'AGIDAE è sufficiente inviare una domanda, su carta intestata, redatta dal gestore o dal legale rappresentante, nella quale sia riportata la congregazione di appartenenza o l'ente ecclesiastico, parrocchia, curia, seminario, ecc. e l'attività dell'Istituto (scuola materna, elementare, media inferiore e/o superiore, casa di riposo, casa per ferie, centro assistenza, pensionato, ecc.). In caso di cooperative, allegare lo statuto.

**Quote
associative**

Alla ricezione della richiesta di associazione, l'AGIDAE spedisce l'accettazione formale ed indicherà le modalità per effettuare il versamento della quota associativa annuale.

Nota: per anno si intende quello solare.

Riportiamo, di seguito, le quote associative per il 2006:

Istituti:	€ 270,00
Persone fisiche:	€ 140,00
Consulenti:	€ 500,00

**Variazioni
e disdette**

Qualsiasi variazione di indirizzo, telefono o gestione deve essere comunicata per iscritto all'AGIDAE, come pure la cessazione di attività o la disdetta di iscrizione.

Sommario

<i>Presentazione</i>	Pag.	4
<i>La parità scolastica nelle dichiarazioni del Ministro</i>	“	6
<i>Calendario scolastico 2006-2007</i>	“	8
<i>L'avvio dell'a.s. 2006-2007: provvedimenti e decreti di rilevante interesse: La circolare del Ministero (Prot. n. 7265/FR del 31/08/2006)</i>	“	10
<i>Estate 2006: La formazione in un “laboratorio della Qualità” a Chianciano (D.ssa P. Nigrelli)</i>	“	17
<i>Il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione: gli effetti sulla gestione (Prof. L. Puddu)</i>	“	20
<i>Il “Fisco” dell'estate: la manovrina in “pillole” (Rag. A. Agostinis)</i>	“	29
<i>L'assegno per il nucleo familiare (Sr. M. Ippolito)</i>	“	34
<i>le nuove fasce di reddito per la corresponsione dell'ANF (Circ. INPS n. 83/2006)</i>	“	36
<i>A proposito di malattia e maternità: una interessante sentenza della Suprema Corte di Cassazione</i>	“	44
NOTIZIE VARIE	“	47
1. <i>Congedi parentali</i>	“	47
2. <i>Malattia del bambino durante il congedo parentale</i>	“	47
3. <i>T.F.R.</i>	“	47
CONSULENZA AGIDAE	“	48



L'estate 2006 si è caratterizzata in modo del tutto peculiare rispetto al passato a causa dell'insediamento del nuovo Governo del Paese, del cambio della maggioranza parlamentare e dei conseguenti provvedimenti ritenuti urgenti al fine di porre rimedio ai presunti irreparabili danni causati dal Governo precedente. Si è giunti così, in piena calura estiva, alla manovrina fiscale e ai pronunciamenti urgenti in materia scolastica.

Quanto alla prima, il nuovo Governo ha voluto rimettere mano alla questione ICI, annullando di fatto l'immane fatica compiuta negli anni passati per ripristinare un senso di giustizia azzerato da una discutibilissima sentenza della Corte di Cassazione che con un pronunciamento a dir poco provocatorio aveva assoggettato all'ICI una serie di beni immobili degli Enti non commerciali, che il decreto legislativo 30 settembre 1992 n.504 formalmente escludeva in virtù di un riconoscimento pubblico del valore sociale di talune attività svolte dagli Enti medesimi. I lettori ricorderanno la "battaglia" intrapresa dall'Agidae, conclusasi con una interpretazione autentica del Legislatore, che, sconfessando la Cassazione, ha ribadito la volontà di "escludere" dall'imposta gli immobili destinati ad attività scolastiche, ricettive, sportive, sanitarie, ecc.(cfr. la L. 2 dicembre 2005 n. 248).

Oggi sembra di essere tornati indietro. La cosiddetta <manovrina> fiscale, approvata con la L. 4 agosto 2006 n. 248, che ha convertito il DL 4/7/06 n. 223, riconsidera, all'art. 39, tra le <disposizioni finali> (**in cauda venenum**) il problema ICI e stabilisce che potranno avere diritto all'esenzione soltanto gli immobili adibiti alle attività di cui alla Legge ICI soltanto quando queste **"non abbiano esclusivamente natura commerciale"**.

Non c'è dubbio, anzitutto, che il testo della norma abbia carattere **innovativo** rispetto al precedente; diversamente sarebbe superfluo. Ci si deve quindi domandare in che cosa il Legislatore, con una nuova interpretazione autentica, abbia voluto innovare, modificando, con evidenti restrizioni, il precedente orientamento. Ragionando per semplificazione, si dovrebbe ritenere che il nuovo testo **capovolge e rovescia** l'impostazione prevalente. Ed infatti, mentre la citata legge n. 248/2005 stabilisce che l'esenzione ICI spetta anche quando l'attività, pur svolta da un ente non commerciale, assume i connotati della commercialità, la nuova norma pone invece un limite ben preciso: le attività potranno beneficiare dell'esenzione solo se si potrà dimostrare che la loro natura <va oltre> la semplice dimensione commerciale ed economica. In questo modo, tuttavia, e nel silenzio della legge, si apre un'autentica voragine interpretativa sul senso della "natura", <finalità>, <commercialità>, rapporto tra <natura e fini> delle singole attività. Detto diversamente, sussistono fondate ragioni per prevedere una riapertura del contenzioso con i Comuni circa l'interpretazione dei concetti sopra espressi e la relativa applicazione dell'imposta comunale di cui i Comuni sembrano affamati. **Ecco il primo grande regalo del Governo Prodi!** Sarà bene non dimenticarlo.

In materia scolastica, il neo Ministro della Pubblica Istruzione ha emanato, alla vigilia del nuovo anno scolastico, una Circolare riepilogativa sui <provvedimenti e temi di rilevante interesse connessi all'avvio dell'anno scolastico>. Il testo, riportato nelle pagine seguenti, si limita ad elencare una serie di problematiche, oggetto di precedenti interventi normativi, sulle quali il Ministro offre delle precisazioni, che hanno lo scopo di ri-orientare il percorso della Riforma Moratti prevedendo proroghe, rinvii, pause di riflessione. Si muovono in questa direzione:

- ❖ la proroga di 18 mesi dei termini per la definizione delle norme sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, sull'alternanza scuola-lavoro, sui livelli essenziali delle prestazioni nel secondo ciclo educativo, sulla formazione degli insegnanti ai

- fini dell'accesso all'insegnamento;
- ❖ la proroga al 31 dicembre 2006 dei termini per l'approvazione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
- ❖ la proroga all'anno scolastico 2007-2008 del regime transitorio per l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia;
- ❖ la proroga all'anno scolastico 2008-2009 dell'avvio della riforma della scuola secondaria di secondo grado.

Per gli atti di carattere amministrativo, la Circolare ricorda che con il decreto 22 giugno 2006 è stata disposta, in omaggio all'autonomia scolastica, l'elevazione al 20% dei limiti di flessibilità temporale della durata dell'orario di insegnamento delle singole discipline. Inoltre, in materia di portfolio delle competenze individuali, il Ministro **suggerisce** di sopprassedere, per il momento, e di avvalersi dei modelli valutativi dell'ordinamento previgente. Come dire, si torna al passato. Il tutto è motivato dal fatto che occorre procedere ad una complessiva revisione delle indicazioni nazionali e alla emanazione di un nuovo Regolamento sulla materia.

Con riferimento, infine, ad atti di carattere negoziale, tra l'ARAN e le OO.SS. della scuola statale, la Circolare fa rilevare che:

- ❖ sono state abolite le disposizioni riguardanti la figura del docente tutor per la scuola primaria e secondaria di primo grado;
- ❖ si prende atto che continua a sussistere la possibilità di stipulare contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa e per la realizzazione di specifici programmi di ricerca;
- ❖ sugli anticipi nella scuola dell'infanzia non è possibile a livello generale consentire provvedimenti autorizzativi, il che significa, che ciò è possibile a livello decentrato.

Cosa cambia con questa Circolare per la scuola paritaria? Praticamente nulla rispetto al recente passato. Nulla di vincolante, se non forse, l'adozione del portfolio delle competenze individuali, sottoposto al vaglio delle Autorità per ragioni di possibile violazione della privacy, e il non obbligo dell'istituzione del tutor. Per i gestori non sembra un gran danno.

I nuovi CCNL. A luglio è pervenuta la bozza delle OO.SS. per il rinnovo del CCNL scuola. Una grande delusione. Chi si attendeva legittimamente un testo che in qualche modo registrasse i cambiamenti della scuola negli ultimi anni, farà una grande fatica a trovarne traccia. La bozza sembra ispirarsi ad un principio evidentemente anacronistico del tipo: meno lavoro e più soldi. Nessuna attenzione alla qualità delle prestazioni, alla diversa professionalità, ecc. Del tutto ignorata la bozza Agidae, che pure ha richiesto mesi di lavoro. Con questi presupposti il rinnovo si prospetta lungo e molto complesso, dato che non si è affatto disposti ad elargire retribuzioni, che comunque in Italia sono le più elevate nel settore della scuola non statale, senza avere garanzie minime di un miglior prodotto educativo e formativo. Non vorremmo che dopo un'estate torrida ci sia anche un autunno caldo.

FOND.ER. Il Fondo paritetico per la formazione sta per pubblicare i primi bandi. Fervono i preparativi tecnici. Gli aderenti sono circa **7000 per un totale di circa 75000 dipendenti**. Sembrano tanti, ma mancano tantissimi all'appello. Entro il mese di **ottobre 2006** è possibile ancora aderire per il 2007: non costa nulla, ma si sostiene una grande iniziativa per la formazione continua di tutti gli operatori: religiosi e dipendenti. A questa opera possono essere sollecitati anche tutti coloro che frequentano i nostri ambienti e che gestiscono attività con lavoratori dipendenti: fornitori, genitori, ospiti, amici, ecc.. Sono enormi le potenzialità e in proporzione anche il servizio. Tutto dipende anche dall'impegno profuso.

P. Francesco Ciccimarra

LA PARITA' SCOLASTICA

NELLE DICHIARAZIONI DEL MINISTRO

“Legge 62/2000 sulla parità: intendo non solo attuarla, ma completarla”

INTERVENTO DEL MINISTRO FIORONI AL PARLAMENTO*

20 luglio 2006

.....

“Per quanto riguarda il **bilancio della pubblica istruzione**, nel corso degli anni non è stato improntato (credo sia l'unico elemento di riforma fondamentale) al modello educativo, agli *standard* di sapere che vogliamo affidare ai nostri studenti, ma affidato alla spesa storica, con qualche incremento in più realizzato ogni anno. Occorre adeguarsi allo *standard* di sapere individuale e alle prestazioni appropriate, **con l'individuazione della quota *pro capite* per ogni studente**. Un bilancio realizzato in questa maniera consente di **dare risposte all'autonomia scolastica**, ma di essere anche il requisito per **applicare in maniera corretta la legge n. 62 sulla parità; una legge dello Stato che non solo intendo attuare, ma anche completare**.

Certo, mi trovo qualche volta in sensibile imbarazzo rispetto ai colleghi che rammentano **l'importanza della parità scolastica** e vorrei fare loro una promessa.

* Dal testo riprodotto dalla Camera dei Deputati.

Vorrei evitare, come accaduto troppe volte nel passato, che vi sia **un'abissale differenza tra i principi che vengono enunciati ed i fatti che vengono realizzati**. Credo debba esistere una corrispondenza, anche nelle difficoltà quotidiane in cui versa la situazione economica del nostro Paese, tra i principi che vogliamo enunciare, le parole che esprimiamo e la sostanza che vogliamo perseguire.

Per quanto riguarda la parità scolastica, al di là delle parole, non vi è stato un proporzionale incremento di nessuna risorsa nella legge sulla parità scolastica.

L'unico risultato è stato **un taglio di 167 milioni di euro, che mi auguro il Governo ed il Parlamento, in questa drammatica situazione economica, riescano a recuperare**. Quei 167 milioni di euro garantiscono **la sopravvivenza della parte più consistente delle scuole paritarie del nostro Paese, le scuole dell'infanzia**, che, senza questo finanziamento (è stato tagliato dal precedente Governo), rischiano di non essere più in grado, non di sopravvivere come scuole, ma di contribuire, in maniera piena e sussidiaria, al diritto alla scuola dell'infanzia nel nostro Paese, che potrebbe essere messo a repentaglio.

Il primo obiettivo dovrà, pertanto, essere quello di **ripristinare i 167 milioni di euro per fornire una risposta**. Certo, è una cosa singolare; **avrei preferito iniziare ad assolvere i miei impegni come Ministro della Pubblica Istruzione dando attuazione al principio della parità**, senza dover ripristinare ciò che faticosamente era stato consolidato nel 1999 dal Governo di centrosinistra.

Ritengo anche che, **sulla strada della parità**, si debba approfondire la questione dei **diritti degli studenti**, anche con riferimento all'accesso, dei **problemi dei diversamente abili**, ma anche del **diritto del personale docente**. Ritengo anche che, nell'ambito della pubblica istruzione e con riferimento alle responsabilità di Governo, di pertinenza dello Stato e della Regione, la programmazione sia l'elemento fondamentale per cogliere le possibilità di integrazione e di collaborazione, anche in termini di vera e profonda sussidiarietà, con la società civile impegnata nel mondo dell'educazione scolastica.

Ribadisco che, anche in questo campo, si evidenzia **una differenza abissale** – non perché il *business* o il profitto non sia legale – **tra chi si occupa dell'educazione dei nostri figli in modo *no profit* e chi ritiene che l'istruzione sia un meccanismo legato al *profit***.

Anche le vicende di questi giorni ci dimostrano l'abissale differenza in questo contesto.

Non sfugge a nessuno che si avverte la necessità di rilanciare la nostra scuola e di far acquisire competenze ai nostri ragazzi. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, l'istruzione continua degli adulti rappresenta un elemento trainante. Non so quanta parte di privato interessata al *profit* sia sensibile al tema dell'istruzione dell'adulto che, se ha un tasso di scolarità basso, penalizza profondamente i ragazzi.....”

CALENDARIO SCOLASTICO 2006 - 2007*

Ministero della Pubblica Istruzione
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

IL MINISTRO

Omissis;

ORDINA

Art. 1 - Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2006/2007 hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 20 giugno 2007.

Art. 2 - Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, è il seguente:

- tutte le domeniche;
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre, Natale;
- il 26 dicembre;
- il 1° gennaio, Capodanno;
- il 6 gennaio, Epifania;
- il giorno di lunedì dopo Pasqua;
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
- il 1° maggio, festa del Lavoro;
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
- la festa del Santo Patrono.

Art. 3 - Sessioni speciali di esami di istruzione secondaria di 1° grado, di qualifica professionale, di licenza di maestro d'arte possono essere effettuate anche nel corso dell'anno scolastico.

Ciò al fine di venire incontro, nella misura più ampia e partecipata, alle esigenze di coloro che, in età adulta, intendano conseguire i rispettivi titoli di studio.

Relativamente al conseguimento dei diplomi di qualifica professionale e di maestro d'arte, l'individuazione del momento in cui collocare, nel corso dell'anno, tali sessioni di esami è rimessa alle determinazioni organizzative delle singole istituzioni scolastiche, statali e paritarie.

Si fa riserva di successive disposizioni per l'istruzione secondaria di 1° grado, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53.

La presente Ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, lì 31 luglio 2006

IL MINISTRO
FIORONI

* O.M. n. 58, prot. n. 7288, del 31 luglio 2006.

Calendari Scolastici Regionali A.S. 2006/2007

L'inizio e termine delle lezioni, nonché le ulteriori sospensioni sono determinate dalle singole Regioni, secondo il prospetto specificato:

Regioni	Inizio lezioni	Termine lezioni	Festività natalizie	Festività Pasquali	Varie
Abruzzo	12/09/06	09/06/07*	23/12/06-07/01/07	04/04/07-11/04/07	
Basilicata	14/09/06	09/06/07*	23/12/06-07/01/07	05/04/07-10/04/07	02/11/06
Calabria	18/09/06	10/06/07*	23/12/06-07/01/07	05/04/07-10/04/07	02/11/06; 09/12/06
Campania	18/09/06	09/06/07*	23/12/06-07/01/07	05/04/07-10/04/07	
Emilia R.	19/09/06	09/06/07*	24/12/06-07/01/07	05/04/07-10/04/07	02/11/06
Friuli V. G.	11/09/06	09/06/07*	23/12/06-07/01/07	05/04/07-10/04/07	09/12/06; 30/04/07
Lazio	14/09/06 ^o	09/06/07*	23/12/06-07/01/07	05/04/07-10/04/07	
Liguria	14/09/06	09/06/07*	24/12/06-07/01/07	05/04/07-10/04/07	09/12/06; 30/04/07
Lombardia	11/09/06	09/06/07*	23/12/06-07/01/07	04/04/07-11/04/07	
Marche	14/09/06	09/06/07*	24/12/06-07/01/07	05/04/07-10/04/07	09/12/06; 30/04/07
Molise	11/09/06	08/06/07*	23/12/06-07/01/07	05/04/07-10/04/07	02/11/06
Piemonte	11/09/06	09/06/07*	23/12/06-07/01/07	05/04/07-14/04/07	09/12/06; 30/04/07
Puglia	18/09/06	09/06/07*	23/12/06-07/01/07	04/04/07-11/04/07	
Sardegna	14/09/06	09/06/07*	23/12/06-07/01/07	05/04/07-10/04/07	02/11/06
Sicilia	18/09/06 [#]	09/06/07*	23/12/06-07/01/07	05/04/07-10/04/07	
Toscana	14/09/06	09/06/07*	24/12/06-07/01/07	05/04/07-10/04/07	
Umbria	14/09/06	09/06/07*	23/12/06-07/01/07	05/04/07-10/04/07	02/11/06
Veneto	11/09/06	09/06/07*	24/12/06-07/01/07	06/04/07-11/04/07	30 e 31/10/06; 09/12/06; 19-21/02/07; 30/04/07
Val d'Aosta	14/09/06	09/06/07*	24/12/06-07/01/07	05/04/07-10/04/07	19 – 21/02/07
Bolzano	11/09/06	16/06/07	24/12/06-07/01/07	05/04/07-09/04/07	30/10-4/11/06; 09/12/06; 19 – 24/02/07; 30/04/07
Trento	13/09/06 [§]	09/06/07	22/12/06-07/01/07	05/04/07-10/04/07	09/12/06; 30/04/07

* Per la scuola dell'infanzia il termine delle attività educative è fissato al 30/06/2007 - 29/06/2007 per la Regione Toscana.

^o 13/09/2006 per infanzia, primaria, secondaria I grado.

[#] 1°/09/2006 per infanzia.

[§] 04/09/2006 per infanzia.

L'AVVIO DELL'A.S. 2006-2007

PROVVEDIMENTI E DECRETI

DI RILEVANTE INTERESSE:

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO

Ministero della Pubblica Istruzione
Gabinetto del Ministro

Roma, 31/08/2006

Prot. n. 7265/FR

Omissis.

Oggetto: Provvedimenti e temi di rilevante interesse connessi all'avvio dell'anno scolastico 2006/2007

In previsione dell'imminente avvio dell'anno scolastico 2006/2007, si ritiene utile fornire a codesti Uffici e alle istituzioni scolastiche un quadro organico e sistematico degli interventi posti in essere negli ultimi mesi nel settore dell'istruzione.

Tanto, sia ai fini di un'aggiornata e puntuale ricognizione ed informazione su temi e problematiche di rilevante interesse, connessi all'organizzazione e al funzionamento dei servizi scolastici, sia perché il personale dell'Amministrazione e gli operatori della scuola, soprattutto nella fase iniziale dell'anno scolastico, possano attendere ai propri compiti sulla base di obiettive certezze e consapevolezza.

In via preliminare, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sui provvedimenti di varia natura che hanno inciso in maniera significativa sugli assetti istituzionali e organizzativi dell'Amministrazione scolastica:

- Decreto-legge n. 181, del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233, del 17/7/2006, con il quale è stato istituito il Ministero della Istruzione e sono state trasferite allo stesso le funzioni e le risorse già attribuite al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 300, del 30/7/1999.

In dipendenza di quanto sopra, occorrerà procedere alla emanazione di un nuovo Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero nelle sue articolazioni centrali e periferiche, in sostituzione di quello assunto con il D.P.R. n. 319, dell'11 agosto 2003.

Giova precisare che, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della menzionata legge n. 233, il Ministero dell'Istruzione ha assunto la denominazione di Ministero della Pubblica Istruzione.

Si è inteso, in tal modo, riaffermare e sostenere la funzione pubblica della scuola, indipendentemente dal soggetto gestore dell'offerta formativa. E ciò in coerenza con il carattere unitario del sistema nazionale pubblico di istruzione e in ossequio al principio secondo il quale "la scuola non può lasciare indietro nessuno, ma deve prendersi cura anche e soprattutto di chi ha problemi e non può farcela da solo."

- Linee programmatiche, con le quali il Ministro, in sede di audizione presso le Commissioni Istruzione di Camera e Senato, ha individuato e illustrato le missioni e gli obiettivi generali della sua azione di governo.

Il filo conduttore delle citate Linee programmatiche (il cui testo integrale è consultabile nel sito Internet di questo Ministero) è quello di dar vita ad una Scuola che coniughi equità ed eccellenza, che garantisca a tutti pari opportunità, promuova e valorizzi i meriti individuali, metta al centro del sistema scolastico l'alunno quale protagonista delle proprie scelte e partecipe della sua crescita culturale, educativa e formativa. Una Scuola, insomma, che, in coerenza con il dettato dell'art. 3 della Costituzione, sia in grado di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, la deprivazione culturale, le diverse tipologie di carenze e disabilità, le discriminazioni e i pregiudizi, di valorizzare le differenze e di realizzare la massima inclusione.

Le Linee programmatiche prevedono poi che sia garantito il carattere unitario del sistema nazionale pubblico, in un quadro di sussidiarietà e cooperazione, al fine di assicurare un servizio scolastico qualitativamente valido, che risponda ad una impostazione omogenea su tutto il territorio nazionale.

Il raggiungimento di tali obiettivi passa ovviamente attraverso l'azione impegnata e attenta dei docenti, titolari di una missione delicata e complessa, che va opportunamente valorizzata e incentivata, nonché attraverso la piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, quale condizione essenziale per l'attuazione dei processi di innovazione e di qualificazione dell'intero sistema educativo.

- Direttiva generale sull'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2006, n. 5960/FR, del 25 luglio 2006, con la quale sono state individuate le "Prospettive di scenario" dell'Amministrazione scolastica e sono stati dettati gli indirizzi e le linee gestionali a cui debbono attenersi i Dipartimenti e gli Uffici dell'Amministrazione centrale, regionale e locale.

La citata Direttiva ha riservato ampio spazio agli interventi volti a potenziare l'autonomia scolastica, richiamandone e valorizzandone i principi ispiratori delineati nella legge n. 59/1997.

L'autonomia, considerata anche nelle sue interazioni con gli enti locali, gli organi ed i livelli istituzionali del territorio, assume un ruolo di assoluta centralità nell'ampio e articolato scenario tracciato dalla Direttiva summenzionata, che spazia dal richiamo alle iniziative da adottare per la graduale eliminazione del precariato,

alla progressiva generalizzazione del servizio della scuola dell'infanzia, alle misure volte alla realizzazione del tempo pieno e del tempo prolungato, all'avvio di interventi tesi a valorizzare e modernizzare l'impianto culturale e didattico degli istituti tecnici e professionali, all'alternanza scuola-lavoro, al potenziamento dell'educazione degli adulti: il tutto muovendo dall'avvertita esigenza che i processi di innovazione nascono dal confronto e dalla condivisione.

Nell'ambito del nuovo contesto politico istituzionale e dei nuovi assetti organizzativi sopra richiamati si collocano taluni importanti atti di carattere legislativo, amministrativo e negoziale, che di seguito si indicano:

ATTI DI CARATTERE LEGISLATIVO

- Legge n. 235, del 17 luglio 2006, di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 210, del 12 giugno 2006, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione, con la quale è stata disposta l'integrazione dei finanziamenti relativi ai compensi destinati alle Commissioni degli esami di Stato.
- Legge n. 228, del 12 luglio 2006, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 173, del 12 maggio 2006, recante "Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione", con la quale è stata disposta:
 - o la proroga di ulteriori 18 mesi dei termini per l'eventuale modifica dei seguenti decreti legislativi:
 - n. 76/2005, concernente la definizione delle norme generali sul diritto - dovere alla istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 53, del 28 marzo 2003;
 - n. 77/2005, riguardante la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, in attuazione dell'art. 4 della legge n. 53, del 28 marzo 2003;
 - n. 226/2005, relativo alle norme generali e ai livelli essenziali delle prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 53, del 28 marzo 2003;
 - n. 227/2005, concernente le norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 53, del 28 marzo 2003;
 - o la proroga:
 - al 31 dicembre 2006 del termine ultimo per l'approvazione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, di cui al decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
 - all'anno scolastico 2008 – 2009 delle disposizioni per la definizione degli organici del personale docente della scuola secondaria di I grado;

- all'anno scolastico 2007 – 2008 del regime transitorio concernente l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia;
- all'anno scolastico 2008 – 2009 dell'avvio della riforma dell'istruzione secondaria di II grado.

Merita menzione, infine, il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2006, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione superiore e delega in materia di raccordo tra istruzione, università ed istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica”.

ATTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

- Decreto ministeriale n. 4018/FR, del 31 maggio 2006 di sospensione dell'attuazione del D.M. n. 775, del 31 gennaio 2006, concernente l'innovazione degli ordinamenti liceali e dei relativi percorsi di studio.
- Decreto ministeriale n. 47, del 13 giugno 2006 e successiva nota prot. 721, del 22 giugno 2006, che hanno disposto l'elevazione sino al 20% dei limiti di flessibilità temporale riservati alle istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi di scuola ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento in materia di autonomia scolastica n. 275/1999.
- Circolare ministeriale n. 45, del 9 giugno 2006, con la quale sono state impartite istruzioni ed indicazioni in materia di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, per l'anno scolastico 2006-2007.
- Nota prot. n. 5596, del 12 giugno 2006, con la quale sono state fornite alcune precisazioni relative al portfolio delle competenze individuali, previsto dalle indicazioni nazionali nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione.

Allo stato, va evidenziato che si è in attesa degli esiti dei contenziosi in atto relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e delle conclusioni del Garante della privacy relativamente al trattamento dei dati sensibili.

Per le ragioni suesposte e tenuto conto del carattere provvisorio delle indicazioni nazionali e della circostanza che occorre procedere ad una complessiva revisione delle stesse, nonché all'emanazione dei Regolamenti definitivi di attuazione del decreto legislativo n. 59/2004, soccorrono fondate ragioni per suggerire di sopassedere dall'applicazione delle modalità di valutazioni introdotte dal portfolio e di avvalersi dei modelli valutativi di cui al previgente ordinamento.

- Decreto ministeriale n. 50, del 30 giugno 2006, concernente l'assunzione con contratto a tempo indeterminato del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2006/2007.

ATTI DI CARATTERE NEGOZIALE

Con la sequenza contrattuale conclusasi presso l'ARAN in data 17 luglio 2006, è stato sottoscritto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, l'Accordo concernente:

- a. il docente tutor;
- b. la mobilità del personale;
- c. le prestazioni d'opera;
- d. gli anticipi nella scuola dell'infanzia.

a. Docente tutor

Sono state disapplicate le disposizioni relative al docente tutor, individuate, per la scuola primaria, nei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7, e, per la scuola secondaria di I grado, nel comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 59/2004.

Ciò in quanto "Nulla è innovato o modificato rispetto a quanto già previsto dagli artt. 24 (funzione docente), 25 (profilo professionale) e 26 (attività di insegnamento) del vigente CCNL scuola e per quanto concerne l'organizzazione delle attività educative e didattiche che rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche."

b. Mobilità del personale

In ordine alla mobilità del personale, la citata sequenza contrattuale ha previsto la disapplicazione dell'art. 8, comma 3, e dell'art. 11, comma 7, del decreto legislativo n. 59/2004, riguardante rispettivamente la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado. Di conseguenza, la mobilità del personale scolastico continua a svolgersi con cadenza annuale secondo la disciplina prevista dall'art. 4, comma 2, del CCNL del 24 luglio 2003.

c. Contratti di prestazione d'opera

Si premette che sono rimaste in vigore le disposizioni di cui all'art. 40 del Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, approvato con D.L. n. 44 del 1° febbraio 2001, concernente la possibilità di stipulare contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

Sono state, invece, disapplicate le specifiche disposizioni relative ai contratti di prestazione d'opera, previsti dal decreto legislativo n. 59/2004, che le istituzioni scolastiche potevano stipulare per avvalersi di esperti con competenze diverse da quelle disciplinari, possedute dai docenti dell'istituto.

In particolare:

- per la scuola primaria è stato disapplicato il secondo periodo del comma 4, dell'articolo 7;
- per la scuola secondaria di primo grado è stato disapplicato il secondo periodo del comma 4 dell'art. 10.

d. Anticipi nella scuola dell'infanzia

In assenza della definizione di nuove professionalità e modalità organizzative, condizione necessaria per l'attuazione dell'istituto degli anticipi, si è convenuto di non trattare tale tema in sede di sequenza contrattuale. Pertanto mancano, allo stato, le condizioni che possono consentire a livello centrale l'adozione, in via generale, di provvedimenti autorizzativi degli anticipi.

* * * * *

Per completezza di esposizione e per l'importanza che rivestono nell'am-

bito dell'offerta formativa e della gestione dei servizi scolastici, si forniscono, con l'occasione, a sostegno e a chiarimento dell'azione che le istituzioni scolastiche debbono svolgere nella fase di avvio dell'anno scolastico, indicazioni e aggiornamenti ai fini di una uniforme e corretta applicazione delle norme riguardanti gli istituti e le fattispecie di seguito specificati:

- Esami di idoneità nell'ambito del primo ciclo

Gli esami di idoneità, all'interno del decreto legislativo n. 59/2004, hanno una disciplina diversa, con riferimento alla scuola primaria (art. 8, comma 4) e alla scuola secondaria di I grado (art. 11, comma 5). Nel primo caso il legislatore si è limitato a disporre che "Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta", senza alcuna indicazione in ordine all'età richiesta per l'accesso.

Nel secondo caso (scuola secondaria di I grado), il legislatore ha previsto che "Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni".

Dal confronto tra le due formulazioni, emerge in maniera chiara che la mancata indicazione dell'età di accesso per sostenere l'esame di idoneità alle classi della scuola primaria esclude comunque ammissioni di alunni in età anticipate rispetto a quelle dei frequentanti i corsi ordinari.

Pertanto potranno sostenere l'esame di idoneità a classi successive alla prima solamente gli alunni di età non inferiore a quella richiesta per la frequenza in via ordinaria delle medesime classi.

Tale interpretazione si lega, tra l'altro, alla considerazione che la riforma, nel consentire l'anticipo delle iscrizioni alla prima classe, ha individuato il limite massimo di età consentito a tal fine, oltre il quale potrebbero determinarsi pregiudizi all'equilibrato sviluppo formativo degli alunni e difficoltà nell'organizzazione didattica delle classi.

- Aumento dell'orario obbligatorio settimanale nella scuola secondaria di I grado

Per effetto del primo comma, lettera b) dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 226/2005, l'orario obbligatorio settimanale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado passa, dall'anno scolastico 2006-2007, da 27 a 29 ore. Le due ore settimanali aggiuntive constano rispettivamente in un'ora di insegnamento in più della lingua inglese, che passa pertanto da due a tre ore (la seconda lingua comunitaria resta confermata a due ore settimanali) e in un'ora di insegnamento in più di tecnologia, per la quale era prevista una sola ora.

In sede di definizione dei citati incrementi di orario, è stata disposta anche una revisione degli obiettivi specifici di apprendimento relativi all'insegnamento dell'inglese all'interno del primo ciclo nonché all'insegnamento della seconda lingua comunitaria con riferimento alla scuola secondaria di I grado.

- Insegnamento potenziato dell'inglese

Il comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 prevede che le famiglie, in sede di iscrizione al primo anno della scuola secondaria di I grado, possano chiedere di utilizzare, per l'apprendimento della lingua inglese, anche il monte ore annuo dedicato alla seconda lingua comunitaria. La scelta darebbe luogo, per tutta la durata del corso di scuola secondaria di I grado (e anche per il secondo ciclo), ad un insegnamento "potenziato" della lingua inglese, pari a cinque ore settimanali, invece delle tre ore previste in via ordinaria.

L'applicazione del succitato comma 2 dell'art. 25 è stata sospesa dalla circolare n. 93 del 23 dicembre 2005 relativa alle iscrizioni per l'anno scolastico 2006/07 alla scuola dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado, in considerazione della non coincidenza dei tempi di messa a regime della scuola secondaria di I grado e dell'avvio della riforma del II ciclo.

VALORIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

L'insieme dei provvedimenti richiamati, in coerenza con le Linee programmatiche esposte dal Ministro alle Commissioni Istruzione di Camera e Senato, tende a valorizzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

In questa ottica, in relazione al tempo scuola previsto dagli ordinamenti (compresi quindi i modelli a tempo pieno e a tempo prolungato), l'organizzazione dell'orario scolastico e della suddivisione dei relativi compiti didattici va ricondotta ad una coerenza ed unitarietà di impianto, evitando la frammentazione in una miriade di attività. A tale scopo si richiama quanto disposto dal DPR n. 275/99, art. 5 comma 3: "L'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie".

Il richiamo all'autonomia delle istituzioni scolastiche rimanda anche al rapporto tra competenze della scuola – in particolare in materia di piano dell'offerta formativa (DPR n. 275/99 art. 3) e da curriculum (DPR n. 275/99 art. 8) – e indicazioni nazionali allegate al D.Lvo n. 59/2004 che hanno carattere provvisorio, come esplicitamente indicato nel D.Lvo stesso.

Si prega di dare la massima diffusione alla presente nota e di attivare occasioni di confronto e riflessione sui punti e le problematiche sopra evidenziate, anche a mezzo di apposite conferenze di servizio.

Questo Ministero resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per quanto possa rivelarsi utile a supporto dell'azione di codesti Uffici e delle Istituzioni scolastiche.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DI GABINETTO
F.to Lucio Alberti



ESTATE 2006: LA FORMAZIONE

IN UN “LABORATORIO DELLA QUALITÀ”

A CHIANCIANO

*Patrizia Nigrelli**

Dal 30 luglio al 5 agosto, presso l'Hotel Boston di Chianciano Terme (SI), si è svolta l'edizione estiva del *Laboratorio della Qualità* avente ad oggetto la formazione di Responsabili Sistemi Qualità e Auditors.

I percorsi formativi erano aperti ad Amministratori, Economisti, Presidi e Responsabili di Istituzioni Scolastiche e Socio-Assistenziali interessati ad acquisire conoscenza e adeguata strumentazione metodologica nell'ambito della norma UNI EN ISO 9001:2000.

La risposta è stata – considerato il periodo di ridotta attività lavorativa e l'afa estiva – soddisfacente: il numero totale di partecipanti è stato di 46 persone.

Gli ambiti di studio hanno visto la maggior parte dei discenti impegnati nel primo percorso formativo (*Responsabili Qualità*), mentre il secondo (*Auditors*) è stato frequentato da un numero più ristretto di partecipanti.

* Segreteria tecnica AGIQUALITAS.

La metodologia utilizzata ha alternato lezioni frontali ad esercitazioni pratiche con un questionario di ingresso ed uno di uscita, aventi la finalità specifica di valutare in concreto l'incremento dell'apprendimento di ciascuno.

L'impegno, tanto dei partecipanti quanto dei docenti, è stato molto alto per reciproche motivazioni: i formatori hanno cercato di teorizzare il meno possibile puntando maggiormente sull'applicazione pratica di concetti che – purtroppo – non appartengono ancora totalmente alla realtà delle nostre Istituzioni.

L'analisi dei dati emergenti dalla compilazione del questionario di soddisfazione – distribuito ad ogni partecipante alla fine del corso - ci ha fatto riflettere sui punti di forza e ci ha dato indicazioni preziose su quegli aspetti che vanno migliorati.

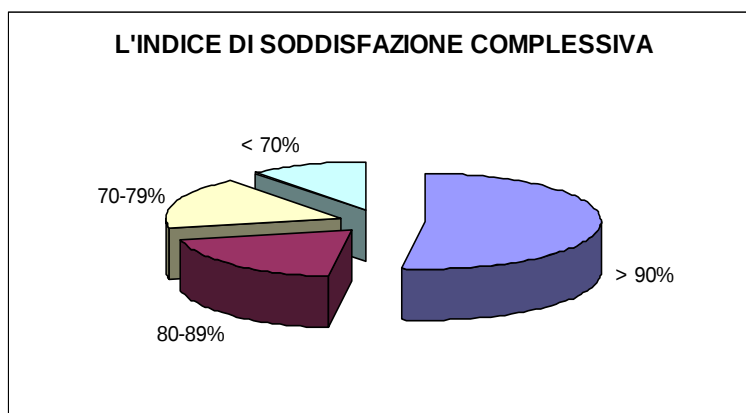
I corsisti sono stati chiamati ad esprimere il loro giudizio su:

- organizzazione logistica;
- strumentazione offerta;
- docenza;
- contenuti didattici;
- adeguatezza processo formativo;
- valutazione generale.

Questi, in sintesi, i dati emersi:

- organizzazione del Corso: soddisfazione del 79%;
- strumentazione offerta: soddisfazione del 94%;
- docenza: soddisfazione del 93%;
- contenuti didattici: soddisfazione dell'89%;
- adeguatezza percorso formativo: soddisfazione dell'82%;
- valutazione media complessiva: soddisfazione dell'86%.

E' interessante notare come i dati assoluti espressi sulla valutazione complessiva del Corso mostrino una soddisfazione altissima nella maggior parte dei partecipanti, come mostra l'immagine che segue:



Una lettura trasversale dei dati ci ha, inoltre, fornito l'indicazione e lo spunto per migliorare alcuni aspetti, anche in previsione di future edizioni, come per esempio:

- la scelta di una sede più facilmente raggiungibile,
- l'inserimento di maggiori esercitazioni pratiche all'interno del percorso formativo,
- una modulazione dei contenuti maggiormente articolata in funzione delle conoscenze di base.

Ecco, in tal senso, alcuni suggerimenti:



Sarà impegno e cura di ciascuno di noi fare in modo che le prossime edizioni, realizzando tali azioni migliorative, producano opportunità di formazione sempre più valide e più accessibili.

IL CREDITO D'IMPOSTA

PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE:

GLI EFFETTI SULLA GESTIONE

*Prof. Luigi Puddu**

a) IL CONTENUTO DELL'AGEVOLAZIONE

1. Introduzione

Il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione era stato istituito dall'art. 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388 a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, avessero incrementato il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Successivamente, l'art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha introdotto alcune modifiche in merito:

- a) conferma dell'agevolazione di cui all'art. 7, legge 23 dicembre 2000, n. 388 anche per l'anno 2003 a favore dei datori di lavoro che abbiano realizzato un incremento occupazionale alla data del 7 luglio 2002;
- b) nuova agevolazione per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006 per ogni assunzione che abbia dato luogo a un incremento della base occupazionale rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2002.

Un'ulteriore modifica è stata operata con decorrenza 1° gennaio 2006 dal comma 412, lett. b), art. 1, legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevedendo una procedura per la concessione del contributo:

- a) istanza di accesso alle agevolazioni prima di avere disposto le relative assunzioni;
- b) comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle Entrate (vale il principio del "silenzio-diniego": l'assenza di risposta significa il non accoglimento dell'istanza);

* Professore ordinario di Ragioneria – Università di Torino –; Dottore commercialista.

- c) assunzione dei lavoratori entro 30 giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- d) comunicazione entro i successivi 30 giorni dei dati identificativi dei lavoratori assunti: l'assenza di questa comunicazione comporta la decadenza dal contributo.

L'indicata procedura è resa possibile con la compilazione di un'apposita "istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione" (Mod. ICO) la cui struttura è stata recentemente approvata dal Provvedimento 12 luglio 2006 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (G.U. 21/7/2006 n. 168).

2. Descrizione del contributo concesso come incentivo per le assunzioni

1) Importo del contributo

La misura del contributo è mensile ed è pari, per ciascun nuovo lavoratore assunto, a:

- 100 euro (misura ordinaria);
- 150 euro (per il lavoratore che ha più di 45 anni all'atto dell'assunzione);
- 300 euro (misura aggiuntiva per ciascuna assunzione effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10, dell'art. 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

I territori sono quelli nei quali gli imprenditori o gli esercenti arti o professioni hanno ubicato "gli uffici, gli stabilimenti e le basi fisse, presso i quali vengono assunti i dipendenti anche se la sede legale o residenza dei predetti soggetti sia ubicata altrove" (Agenzia delle Entrate, Circ. n. 1, 3 gennaio 2001).

La stessa circolare individua le aree territoriali che beneficiano dell'ulteriore agevolazione:

- a) territori indicati nell'art. 4, comma 3, della legge n. 448 del 1998 (Circ. 161/E, 25 agosto 2000, province di: Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Foggia, Frosinone, Isernia, Lecce, Massa, Matera, Messina, Napoli, Nuoro, Oristano, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Trapani, Vibo Valenzia, Viterbo);
- b) aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle Regioni Abruzzo e Molise. Le Regioni interessate sono: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise.

2) Modalità di corresponsione del contributo

Il contributo mensile per l'incremento dell'occupazione è erogato nella forma del credito d'imposta da utilizzarsi esclusivamente in compensazione del modello F24 con gli importi a debito in qualsiasi sezione del modello medesimo.

A questo proposito, la Circolare 18 giugno 2001, n. 57, dell'Agenzia delle

Entrate, ha precisato che l'eventuale credito d'imposta residuo a chiusura attività non potrà essere richiesto a rimborso ma "potrà comunque essere utilizzato in compensazione sulle imposte e contributi dovuti dal contribuente anche successivamente alla chiusura dell'attività stessa."

3) Requisiti dei lavoratori

Le condizioni necessarie per ottenere il credito d'imposta mensile sono dettate dall'art. 7 comma 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388, e vengono qui di seguito richiamate:

- a) età uguale o superiore ai 25 anni;
- b) non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato nei 24 mesi antecedenti la data di assunzione;
- c) siano portatori di handicap (L. 5 febbraio 1992, n. 104) e indipendentemente dal verificarsi delle due precedenti condizioni;
- d) osservanza dei contratti collettivi nazionali (riferimento a tutti i lavoratori);
- e) rispetto delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494 e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza e di igiene di lavoro.

L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod.civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (art. 7, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388).

4) Calcolo della base occupazionale media di riferimento

Per calcolare la base occupazionale media di riferimento ci si può riferire alla modalità indicata dell'Agenzia delle Entrate con la Circolare 26 gennaio 2001, n. 5. La media è una media aritmetica semplice e va calcolata senza alcun arrotondamento; i lavoratori part-time si considerano pro-quota:

$$\frac{\Sigma \text{ n. dipendenti in forza ogni giorno lavorativo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2002}}{\text{n. giorni lavorativi dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2002}}$$

I giorni lavorativi sono quelli previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Il risultato della media aritmetica semplice va calcolato senza alcun arrotondamento e va messo a confronto con il numero dei lavoratori neoassunti alla fine di ogni mese, prescindendo dal giorno di assunzione.

Un esempio che, con le opportune variazioni, può trovare ancora applicazione, è riportato dalla citata Circolare dell'Agenzia delle Entrate, n. 57, del 18 giugno 2001 in risposta ad uno specifico quesito.

"La misura del credito d'imposta è determinata con riferimento al minore tra:

- a) il numero dei lavoratori neoassunti a partire dal 1° ottobre 2000 con contratto a tempo indeterminato (sia pieno che parziale) alla fine di ciascun

mese, prescindendo dal giorno di assunzione, tenuto conto che ciascun lavoratore con contratto a tempo parziale costituisce una frazione di unità lavorativa;

- b) la differenza tra il numero complessivo (quindi non medio) dei lavoratori a tempo indeterminato risultanti a fine mese e la corrispondente media del periodo di riferimento, determinati a norma dei commi 2 e 3 dell'art. 7.

Se, come nell'esempio prospettato, la media del periodo di riferimento risulta pari a 3,5 ed il numero dei lavoratori a tempo indeterminato alla fine del mese di ottobre 2000 è stato di 4 unità, di cui 1 neoassunta a tempo pieno, il credito d'imposta è commisurato alla differenza tra 4 e 3,5, ossia 0,5. Tenuto conto che il numero dei neoassunti (pari a una unità) risulta superiore alla differenza di cui sopra (pari a 0,5 unità), il credito d'imposta è pari a lire $800.000 \times 0,5 =$ lire 400.000.

Qualora la media di riferimento fosse pari a 3,7, il credito spetterebbe per un ammontare pari a lire $800.000 \times 0,3 =$ lire 240.000.

Da ultimo, si precisa che i valori e le medie da confrontare, sia in sede di determinazione del credito che in sede di verifica della condizione di decadenza, possono differenziarsi anche solo per un numero decimale”.

Nella medesima Circolare si precisa che “ciascun lavoratore a tempo parziale rappresenta una frazione di unità lavorativa (es. per 15 lavoratori, di cui 10 a tempo pieno e 5 a tempo parziale al 50% avremo una consistenza pari a:

$$10 \times 1 + 5 \times 0,5 = 12,5”).$$

5) Definizione di datore di lavoro

Sotto un profilo soggettivo, tra i datori di lavoro si ricomprendono non solo i soggetti che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo ma, in generale, tutti i soggetti che rivestono tale qualifica in base alla vigente normativa. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 3 gennaio 2001 individua le seguenti categorie di contribuenti:

- esercenti arti e professioni;
- imprenditori agricoli;
- imprenditori commerciali;
- società di persone e soggetti ad esse equiparati;
- società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione;
- enti pubblici o privati commerciali;
- enti pubblici o privati non commerciali;
- società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, nonché soggetti non residenti per le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano;
- condomini;
- altri datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta, quali ad esempio, le persone fisiche che, pur non esercitando attività d'impresa o di lavoro autonomo, assumono lavoratori dipendenti.

Restano esclusi, per espressa previsione normativa:

- gli organi e le amministrazioni dello Stato (compresi quelli a ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica);
- i comuni;
- i consorzi fra enti locali;
- le associazioni ed enti gestori di demani collettivi;
- le comunità montane;
- le province;
- le regioni.

b) ISTANZA E SCRITTURE CONTABILI

1. Descrizione dell'istanza da presentare per ottenere il contributo che incentiva le assunzioni

Il modello di istanza e le relative istruzioni sono state pubblicate nella G.U. n. 168 del 21 luglio 2006: il modello è disponibile in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it e la trasmissione telematica è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato "creditoccupazione" reso disponibile gratuitamente sul sito sopra citato.

Le istanze presentabili sono le seguenti:

- a) ordinaria, per l'attribuzione del credito d'imposta per incrementi occupazionali già registrati alla data di presentazione dell'istanza medesima: devono essere compilati il frontespizio e i quadri A e B;
- b) preventiva, per incrementi della base occupazionale che si prevedono di registrare in relazione alle assunzioni che saranno effettuate; in questa istanza deve essere indicato soltanto l'ammontare del credito d'imposta richiesto e, pertanto, devono essere compilati il frontespizio e il quadro A, sezione III, punto 4 dei rigli 1, 2 e 3;
- c) consuntiva, per la comunicazione dei dati identificativi dei lavoratori assunti, a seguito dell'istanza preventiva ed entro 60 giorni, a pena di decadenza, dalla data del provvedimento di accoglimento. Nell'istanza consuntiva vanno compilati il frontespizio, il quadro A, sezioni II e III, e il quadro B.

Le istruzioni alla compilazione del modello precisano che per ciascuna istanza "preventiva" deve essere presentata una corrispondente istanza "consuntiva" o di rinuncia. Ad esempio, in presenza di una istanza "preventiva" accolta in data 15 settembre 2006 che preveda l'assunzione di tre dipendenti, effettivamente assunti in data 20 settembre, 1° ottobre e 12 ottobre, andrà presentata una sola istanza "consuntiva" entro il 14 novembre";

- d) rinuncia, nel caso si chieda di annullare una precedente istanza: occorre compilare solo il frontespizio e non anche i quadri A e B.

Le diverse istanze sono amministrativamente gestite dal Centro operativo di Pescara e viene loro attribuito automaticamente in via telematica un ordine cronologico in relazione alla data e all'orario della sua trasmissione.

Il modello di istanza, nelle sue varie componenti, è presentato qui di seguito.

TIPO DI ISTANZA	ORDINARIA	PREVENTIVA	CONSUNTIVA	RINUNCIA																				
CONSUNTIVA O RINUNCIA	Numero di protocollo attribuito dal servizio telematico all'istanza già inviata																							
DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO	<table border="0"> <tr> <td>Codice fiscale</td> <td>Partita IVA</td> <td>Codice attività</td> </tr> <tr> <td>Cognome o denominazione</td> <td>Nome</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impresa subentrante nella gestione di un servizio pubblico Soggetto di cui all'art. 7, comma 3, legge n. 388/2000</td> <td>Imprenditore agricolo Soggetto con più attività</td> <td></td> </tr> </table>				Codice fiscale	Partita IVA	Codice attività	Cognome o denominazione	Nome		Impresa subentrante nella gestione di un servizio pubblico Soggetto di cui all'art. 7, comma 3, legge n. 388/2000	Imprenditore agricolo Soggetto con più attività												
Codice fiscale	Partita IVA	Codice attività																						
Cognome o denominazione	Nome																							
Impresa subentrante nella gestione di un servizio pubblico Soggetto di cui all'art. 7, comma 3, legge n. 388/2000	Imprenditore agricolo Soggetto con più attività																							
PERSONE FISICHE	<table border="0"> <tr> <td>Data di nascita</td> <td>Comune (o Stato estero) di nascita</td> <td>Provincia (sigla)</td> <td>Sesso (barrare la casella)</td> </tr> <tr> <td>giorno mese anno</td> <td></td> <td></td> <td>☐ M ☐ F</td> </tr> <tr> <td>Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale</td> <td>Comune</td> <td>Provincia (sigla)</td> <td>C.a.p.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Frazione, via e numero civico</td> <td>Telefono prefisso numero</td> <td></td> </tr> </table>				Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)	Sesso (barrare la casella)	giorno mese anno			☐ M ☐ F	Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale	Comune	Provincia (sigla)	C.a.p.		Frazione, via e numero civico	Telefono prefisso numero					
Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)	Sesso (barrare la casella)																					
giorno mese anno			☐ M ☐ F																					
Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale	Comune	Provincia (sigla)	C.a.p.																					
	Frazione, via e numero civico	Telefono prefisso numero																						
SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE	<table border="0"> <tr> <td>Sede legale</td> <td>Comune</td> <td>Provincia (sigla)</td> <td>C.a.p.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Frazione, via e numero civico</td> <td>Telefono prefisso numero</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)</td> <td>Comune</td> <td>Provincia (sigla)</td> <td>C.a.p.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Frazione, via e numero civico</td> <td>Telefono prefisso numero</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Natura giuridica</td> <td>Stato estero di residenza</td> <td>Codice paese estero</td> <td>Codice di identificazione fiscale Stato estero</td> </tr> </table>				Sede legale	Comune	Provincia (sigla)	C.a.p.		Frazione, via e numero civico	Telefono prefisso numero		Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)	Comune	Provincia (sigla)	C.a.p.		Frazione, via e numero civico	Telefono prefisso numero		Natura giuridica	Stato estero di residenza	Codice paese estero	Codice di identificazione fiscale Stato estero
Sede legale	Comune	Provincia (sigla)	C.a.p.																					
	Frazione, via e numero civico	Telefono prefisso numero																						
Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)	Comune	Provincia (sigla)	C.a.p.																					
	Frazione, via e numero civico	Telefono prefisso numero																						
Natura giuridica	Stato estero di residenza	Codice paese estero	Codice di identificazione fiscale Stato estero																					
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE	<table border="0"> <tr> <td>Codice fiscale</td> <td>Codice carica</td> <td>Sesso (barrare la casella)</td> </tr> <tr> <td>Cognome</td> <td>Nome</td> <td>☐ M ☐ F</td> </tr> <tr> <td>Data di nascita</td> <td>Comune (o Stato estero) di nascita</td> <td>Provincia (sigla)</td> </tr> <tr> <td>giorno mese anno</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale</td> <td>Comune</td> <td>Provincia (sigla) C.a.p.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Frazione, via e numero civico</td> <td>Telefono prefisso numero</td> </tr> </table>				Codice fiscale	Codice carica	Sesso (barrare la casella)	Cognome	Nome	☐ M ☐ F	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)	giorno mese anno			Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale	Comune	Provincia (sigla) C.a.p.		Frazione, via e numero civico	Telefono prefisso numero		
Codice fiscale	Codice carica	Sesso (barrare la casella)																						
Cognome	Nome	☐ M ☐ F																						
Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)																						
giorno mese anno																								
Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale	Comune	Provincia (sigla) C.a.p.																						
	Frazione, via e numero civico	Telefono prefisso numero																						
DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE	IL RICHIEDENTE: - in caso di istanza ordinaria o consuntiva, dichiara ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali conseguenti alle dichiarazioni mendaci, che sono rispettate le condizioni previste dall'art. 7, comma 5, legge n. 388/2000; - dichiara di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente l'istanza di ammissione al credito. In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che con la firma apposta si esprime anche il consenso al trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti abilitati. FIRMA DEL RICHIEDENTE																							
SOTTOSCRIZIONE	Numero quadri compilati: quadro A quadro B																							
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	<table border="0"> <tr> <td>Codice fiscale dell'intermediario</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data dell'impegno</td> <td>giorno mese anno</td> </tr> </table>				Codice fiscale dell'intermediario		Data dell'impegno	giorno mese anno																
Codice fiscale dell'intermediario																								
Data dell'impegno	giorno mese anno																							
RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO	Impegno a presentare in via telematica l'istanza predisposta dal contribuente Impegno a presentare in via telematica l'istanza del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette FIRMA DELL'INTERMEDIARIO																							

CODICE FISCALE

Mod. N.

--	--

26

ELENCO DEI LAVORATORI ASSUNTI

Mod. N.

--	--

27

IL “FISCO” DELL’ESTATE:

LA MANOVRA IN “PILLOLE”

Rag. Angelo Agostinis

MANOVRA PRODI: LEGGE N. 248 DEL 2 AGOSTO 2006

La prima manovra economica del Governo Prodi è composta da 42 articoli. All’articolo 1 viene affermato che gli obiettivi sono: “rafforzare la libertà di scelta del cittadino-consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali”.

Articolo 2

Affronta la libera concorrenza nei servizi professionali; vengono abrogati i minimi tariffari stabiliti dagli Ordini, si potrà negoziare sul prezzo della prestazione professionale e legarla ai risultati.

Articolo 3

Regola la distribuzione commerciale. Non ci saranno più distanze minime tra attività commerciali dello stesso tipo; potranno essere venduti tutti i prodotti sia alimentari che non alimentari.

Articolo 7

Il passaggio di proprietà di un automezzo potrà essere fatto presso gli Uffici Comunali e gli Sportelli Telematici dell’automobilista; questi saranno tenuti ad effettuare il passaggio di proprietà gratuitamente, pagando solo i diritti di segreteria.

Articolo 8

Entro il 31 dicembre 2007 gli agenti assicurativi dovranno vendere polizze RC auto appartenenti a diverse Compagnie, creando, quindi, vera concorrenza.

Articolo 10

In caso di modifiche unilaterali delle condizioni del conto corrente da parte degli Istituti di Credito, il cliente potrà recedere senza penalità e spese.

Articolo 35, commi 2, 3 e 4

Gli Uffici Finanziari potranno rettificare corrispettivi e ricavi dichiarati per le vendite di immobili, basandosi sul valore di mercato. In caso di vendita di immobili assoggettati ad IVA, gli Uffici Finanziari potranno rettificare il corrispettivo dichiarato e pretendere il tributo corrispondente al valore di mercato dell'immobile. Si andrà, così, incontro a potenziali accertamenti rettificativi simili alle vendite soggette all'imposta di registro.

Articolo 35, comma 7

Prevede la pena di reclusione da sei mesi a due anni a carico di chiunque non versi l'IVA risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi, qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 50.000,00, entro il termine di versamento dell'acconto per il periodo d'imposta successivo.

Sarà reato anche la compensazione di crediti inesistenti per un importo superiore ad €. 50.000,00.

Articolo 35, comma 8

IVA sui fabbricati

La disciplina IVA del settore immobiliare risulta particolarmente articolata:

1 – Locazione di immobili abitativi

Il regime di esenzione da IVA (cfr. art. 10, n. 8, DPR 633/72) è esteso a tutte le casistiche in cui il locatore è soggetto passivo dell'imposta.

2 – Locazione di immobili strumentali

Nel caso di immobili strumentali per natura, il regime IVA di imponibilità si applica solamente nei seguenti casi:

- conduttore soggetto IVA prevalentemente esente (cioè con un pro-rata di deducibilità pari o inferiore al 25%);
- conduttore soggetto privato (senza partita IVA).

Qualora il conduttore non si trovi nelle situazioni sopra indicate, il locatore, soggetto passivo IVA, di regola, è tenuto ad applicare il regime IVA in esenzione, con

possibilità di opzione per il regime di imponibilità al fine di evitare la rettifica di cui all'art. 19-bis2 del DPR 633/72 sull'IVA detratta relativamente a detti immobili all'atto del loro acquisto o costruzione.

In ogni caso, sui contratti di locazione, anche quelli soggetti ad IVA, è prevista l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota dell'1% (art. 35, co. 10).

Le suddette disposizioni sono in vigore dal 12 agosto 2006.

Per i contratti in essere, soggetti ad IVA fino al 3 luglio 2006, i locatori dovranno presentare una dichiarazione, al fine del pagamento dell'imposta di registro con aliquota dell'1%.

Nella medesima dichiarazione sarà possibile esercitare l'opzione sopra indicata, per l'applicazione dell'IVA con effetti retrodatati al 4 luglio 2006.

Le modalità ed i termini di tali adempimenti saranno fissati con provvedimento entro il 15 settembre 2006.

Cessione di immobili abitativi

Per le cessioni di fabbricati abitativi, il regime di esenzione IVA è stato ampliato a quasi tutte le situazioni (eccezioni sono le cessioni effettuate direttamente dalle imprese costruttrici).

Cessione di immobili strumentali

Nel caso di cessione di immobili strumentali per natura, il regime IVA di imponibilità si applica solamente nei seguenti casi:

- quando l'acquirente sia un soggetto IVA prevalentemente esente (pro-rata <25%);
- quando l'acquirente sia un soggetto privato (senza partita IVA);
- quando il cedente sia l'impresa che ha costruito l'immobile o lo abbia ristrutturato e la vendita dello stesso avvenga entro quattro anni dall'ultimazione della costruzione o della ristrutturazione.

Al di fuori di detti casi, il cedente, soggetto passivo IVA, è tenuto ad applicare il regime IVA di esenzione, con possibilità di opzione per il regime di imponibilità, in analogia a quanto previsto per la locazione della stesa tipologia di immobili. In caso di opzione per il regime di imponibilità, si applicano l'imposta di registro in misura fissa (€ 168,00) e le imposte ipotecarie e catastali con aliquote del 3% e dell'1%. Tali disposizioni decorrono dal 12 agosto 2006.

Articolo 35, comma 12

I professionisti potranno essere pagati, per importi superiori ad € 1000,00, soltanto mediante:

- assegni non trasferibili;
- bonifici bancari;
- altre modalità di pagamento bancarie o postali.

Non più pagamenti in contanti.

Articolo 35, comma 24

Ai fini dell'accertamento dell'imposta di registro, vengono attribuiti agli Uffici gli stessi poteri previsti in materia di imposte dirette.

Articolo 37, commi 8-9

Torna l'obbligo di inviare l'elenco dei clienti e dei fornitori.

L'invio avverrà solo telematicamente. Gli elenchi dovranno essere presentati entro il 29 aprile.

Per il periodo d'imposta 2006, dovranno essere inviati solo per i soggetti titolari di partita IVA; per gli anni successivi anche per i privati.

Articolo 37, commi 10-11-13-14-49

Prevede nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni dal 1° gennaio 2007. Si ritiene utile schematizzare le scadenze che avranno tale decorrenza.

- Dichiarazione redditi persone fisiche e società di persone: termine ultimo anticipato dal 31 ottobre al 30 giugno.

- Dichiarazione redditi soggetti IRES (enti non commerciali, società di capitali, ecc.), con obbligo di invio solo in via telematica: termine ultimo anticipato dal 31 ottobre al 31 luglio.

Viene eliminata la possibilità di inviare il modello 770 ordinario unitamente al modello Unico.

- Dichiarazione Mod. 770 semplificato: l'invio telematico dev'essere fatto entro il 31 marzo (non più entro il 30 settembre).

- Anticipato al 28 febbraio il rilascio delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta (non più entro il 15 marzo). Ci si riferisce al Mod. CUD, alle certificazioni per le ritenute d'acconto, ecc.

-Versamenti d'imposta sui redditi e IRAP: anticipati i versamenti al 16 del mese; non più al 20. Le persone fisiche dovranno versare le imposte dovute entro il 16 giugno; lo stesso dicasi per gli enti non commerciali.

- ICI: anche per l'ICI la prima rata dovrà essere versata entro il 16 giugno; la seconda rata dal 1° al 16 dicembre.

Pagamenti di imposte da parte di soggetti titolari di Partita IVA

L'articolo 37, comma 49, del decreto, impone l'obbligo, da parte dei soggetti IVA, di versare imposte e contributi, a far data dal 1° ottobre 2006, solamente in via telematica.

Non sarà più possibile utilizzare il Modello F24 cartaceo; i pagamenti dovranno essere fatti on line.

Tutti i titolari di Partita IVA, tenuti al versamento unitario delle imposte e dei contributi, hanno tre possibilità:

- pagare direttamente, dopo essersi muniti di codice pin e password, utilizzando il modello F24 on line (sito internet);
- pagare tramite gli intermediari abilitati, che devono utilizzare il modello F24 cumulativo (Entratel);
- pagare mediante home banking (Cbi - Corporate Banking Interbancario), utilizzando il modello F24.

Articolo 37, commi 33-34

Si riporta il testo del provvedimento:

“è fatto obbligo a coloro che esercitano attività di commercio al minuto e assimilati, nonché per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, di trasmettere l’ammontare complessivo dei corrispettivi. Si rinvia poi a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per l’individuazione delle modalità di trasmissione”. Omissis.

Articolo 39

Questo articolo del provvedimento ha per oggetto la modifica della disciplina dell’esenzione ICI.

Si riporta il testo dell’articolo:

“1. All’articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-bis è sostituito dal presente: *2-bis. L’esenzione disposta dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale.*”

L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Sr. Maria Ippolito

La Circolare INPS n. 83 del 16 giugno 2006 stabilisce l'ammontare dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) a partire dal 1° luglio 2006.

Gli scaglioni di reddito sono quelli precedenti rivalutati dell'1,7%.

Gli importi degli assegni mensili non hanno subito modifiche, ma vanno individuati in funzione dei nuovi scaglioni di reddito.

Prima di presentare le nuove tabelle, ricordiamo, per sommi capi, gli aspetti principali della normativa.

1) I lavoratori aventi diritto, per continuare a percepire l'assegno, devono presentare al datore di lavoro la prescritta modulistica, contenente lo spazio nel quale il coniuge del richiedente può domandare che l'assegno gli venga corrisposto direttamente (art. 1, comma 559, legge n. 311/2004; Dm 4 aprile 2005).

2) L'assegno per il nucleo familiare:

- è unico per l'intero nucleo familiare;
- è calcolato sul reddito dello stesso nucleo purché il suo ammontare sia costituito per almeno il 70% da reddito di lavoro dipendente;
- non è compatibile con altri assegni o diversi trattamenti di famiglia.

3) Gli importi degli assegni per il nucleo familiare sono decrescenti per scaglioni crescenti di reddito.

Con Circolare n. 199/2003, l'INPS ha precisato che, al fine di ottenere il

70% di reddito da lavoro dipendente per usufruire dell'ANF, si può sommare anche il reddito derivante da attività coordinata e continuativa.

Ammontare dell'assegno

E' determinato tenendo presente la situazione del nucleo familiare, il numero dei componenti ed il reddito totale dello stesso.

Variazioni

Il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro le variazioni che intervengono nella composizione del nucleo familiare e altre eventuali circostanze, quali aumento del reddito, componente celibe o nubile contraente matrimonio ecc., entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Il datore di lavoro, in assenza della richiesta del lavoratore, deve operare la variazione nel caso del passaggio alla maggiore età di un componente il nucleo.

Gli importi erogati a titolo di assegni familiari non concorrono a formare base imponibile né ai fini contributivi né fiscali.

Reddito familiare

E' costituito dalla somma dei redditi conseguiti dal richiedente e da quelli degli altri soggetti del nucleo familiare.

Il reddito da dichiarare nel periodo 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007 è quello relativo al 2005.

Adempimenti del datore di lavoro

Il datore di lavoro:

1. riceve la documentazione dal dipendente;
2. verifica che almeno il 70% del reddito dichiarato sia di lavoro dipendente;
3. verifica il diritto all'assegno e ne determina l'ammontare;
4. effettua la registrazione a libro matricola;
5. corrisponde gli assegni registrandoli anche a libro paga;
6. archivia la documentazione;
7. conguaglia i contributi INPS attraverso il Mod. DM 10/2;
8. fornisce le coordinate nella denuncia mensile E-Mens.

Nel caso di riscontro negativo al punto 2, il datore di lavoro archivia la documentazione e non eroga assegno.

L'eventuale richiesta di arretrati dev'essere fatta dal datore di lavoro entro il periodo di prescrizione quinquennale.

I nuovi importi e le nuove fasce di reddito possono essere riscontrati nella Circolare INPS qui di seguito pubblicata.

**INPS: LE NUOVE FASCE DI REDDITO PER LA CORRESPONSIONE
DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE**

INPS – Circolare n. 83 del 16 giugno 2006

Oggetto: corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007

SOMMARIO: A decorrere dal 1° luglio 2006 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare ai nuclei con figli e a quelli senza figli.

Ai sensi dell'art. 2, c. 12, del D.L. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88, i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2004 e l'anno 2005 è risultata pari all'1,7%.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2005 - 30 giugno 2006 con il predetto indice.

Si allegano pertanto i prospetti A e B, contenenti le nuove fasce reddituali da applicare dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007, rispettivamente ai nuclei senza figli e ai nuclei con figli. Per comodità di consultazione si allegano anche le tabelle con le fasce suddette e i corrispondenti importi mensili della prestazione.

Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare, che dovrà essere distribuita unitamente alle tabelle e ai prospetti allegati.

Il Direttore Generale
Crecco

FASCE DI REDDITO FAMILIARE PER NUCLEI CON FIGLI

(in euro)

(Valide per il periodo 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007)

Fasce di reddito	I (*)		II (**)		III (***)		IV (****)	
1	fino a	12.437,25	fino a	14.405,35	fino a	22.278,95	fino a	24.246,48
2	12.437,26 -	15.389,99	14.405,36 -	17.358,11	22.278,96 -	25.230,54	24.246,49 -	27.198,63
3	15.390,00 -	18.342,15	17.358,12 -	20.309,10	25.230,55 -	28.182,69	27.198,64 -	30.151,94
4	18.342,16 -	21.293,16	20.309,11 -	23.261,85	28.182,70 -	31.135,43	30.151,95 -	33.102,97
5	21.293,17 -	24.246,48	23.261,86 -	26.215,18	31.135,44 -	34.087,61	33.102,98 -	36.055,14
6	24.246,49 -	27.198,63	26.215,19 -	29.167,34	34.087,62 -	37.040,33	36.055,15 -	39.006,72
7	27.198,64 -	30.151,94	29.167,35 -	32.119,48	37.040,34 -	39.991,36	39.006,73 -	41.960,62
8	30.151,95 -	33.102,97	32.119,49 -	35.071,66	39.991,37 -	42.944,68	41.960,63 -	44.912,76
9	33.102,98 -	36.055,14	35.071,67 -	38.023,24	42.944,69 -	45.895,67	44.912,77 -	47.866,08
10	36.055,15 -	39.006,72	38.023,25 -	40.977,14	45.895,68 -	48.848,99	47.866,09 -	50.817,67
11	39.006,73 -	41.960,62	40.977,15 -	43.929,87	48.849,00 -	51.801,15	50.817,68 -	53.769,85
12	41.960,63 -	44.912,76	43.929,88 -	46.880,88	51.801,16 -	54.754,47	53.769,86 -	56.722,59
13	44.912,77 -	47.865,52	46.880,89 -	49.834,21	54.754,48 -	57.706,05	56.722,60 -	59.673,00
14	47.865,53 -	50.817,67	49.834,22 -	52.786,94	57.706,06 -	60.659,37	59.673,01 -	62.625,76
15	50.817,68 -	53.771,00	52.786,95 -	55.740,25	60.659,38 -	63.612,69	62.625,77 -	65.576,18
16	53.771,01 -	56.724,32	55.740,26 -	58.692,41	63.612,70 -	66.565,45	65.576,19 -	68.528,34

(*) Da applicare alla generalità dei richiedenti con esclusione di quelli indicati nei successivi richiami.

(**) Da applicare ai richiedenti che siano nella condizione di orfano minore, vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono o di straniero con coniuge residente all'estero in un Paese non convenzionato.

(***) Da applicare ai richiedenti nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

(****) Da applicare ai richiedenti che siano nella condizione di orfano minore, orfano maggiorenne inabile, vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono o di straniero con coniuge residente all'estero in un Paese non convenzionato e nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

FASCE DI REDDITO FAMILIARE PER NUCLEI SENZA FIGLI

(in euro)

(Valide per il periodo 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007)

Fasce di reddito	I (*)		II (**)		III (***)		IV (****)	
1	fino a	11.813,55	fino a	13.781,66	fino a	21.655,84	fino a	23.622,78
2	11.813,56 -	14.766,30	13.781,67 -	16.734,99	21.655,85 -	24.606,26	23.622,79 -	26.576,10
3	14.766,31 -	17.719,04	16.735,00 -	19.685,99	24.606,27 -	27.559,58	26.576,11 -	29.528,26
4	17.719,05 -	20.670,63	19.686,00 -	22.638,15	27.559,59 -	30.511,74	29.528,27 -	32.479,85
5	20.670,64 -	23.622,78	22.638,16 -	25.592,05	30.511,75 -	33.464,49	32.479,86 -	35.431,43
6	23.622,79 -	26.576,10	25.592,06 -	28.544,20	33.464,50 -	36.416,64	35.431,44 -	38.384,17
7	26.576,11 -	29.528,26	28.544,21 -	31.496,95	36.416,65 -	39.368,81	38.384,18 -	41.336,92
8	29.528,27 -	32.479,85	31.496,96 -	34.447,97	39.368,82 -	42.321,54	41.336,93 -	44.289,67
9	32.479,86 -	35.431,43	34.447,98 -	37.400,70	42.321,55 -	45.272,56	44.289,68 -	47.242,99
10	35.431,44 -	38.384,17	37.400,71 -	40.353,44	45.272,57 -	48.225,88	47.243,00 -	50.195,13
11	38.384,18 -	41.336,92	40.353,45 -	43.306,19	48.225,89 -	51.178,03	50.195,14 -	53.146,15
12	41.336,93 -	44.289,67	43.306,20 -	46.257,77	51.178,04 -	54.130,78	53.146,16 -	56.098,31
13	44.289,68 -	47.242,40	46.257,78 -	49.211,08	54.130,79 -	57.082,94	56.098,32 -	59.050,47
14	47.242,41 -	50.195,13	49.211,09 -	52.163,83	57.082,95 -	60.036,27	59.050,48 -	62.002,06
15	50.195,14 -	53.147,89	52.163,84 -	55.116,56	60.036,28 -	62.990,15	62.002,07 -	64.953,07
16	53.147,90 -	56.100,61	55.116,57 -	58.069,89	62.990,16 -	65.941,73	64.953,08 -	67.904,65

(*) Da applicare alla generalità dei richiedenti con esclusione di quelli indicati nei successivi richiami.

(**) Da applicare ai richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono o di straniero con coniuge residente all'estero in un Paese non convenzionato.

(***) Da applicare ai richiedenti nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

(****) Da applicare ai richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono o di straniero con coniuge residente all'estero in un Paese non convenzionato e nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

NUCLEI FAMILIARI^(*) SENZA FIGLI
(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2006

Reddito familiare annuo (euro)	Importo dell'assegno per n° dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 11.813,55	-	46,48	82,63	118,79	154,94	191,09	227,24
11.813,56 - 14.766,30	-	36,15	72,30	103,29	144,61	185,92	216,91
14.766,31 - 17.719,04	-	25,82	56,81	87,80	129,11	180,76	206,58
17.719,05 - 20.670,63	-	10,33	41,32	72,30	113,62	170,43	196,25
20.670,64 - 23.622,78	-	-	25,82	56,81	103,29	165,27	185,92
23.622,79 - 26.576,10	-	-	10,33	41,32	87,80	154,94	175,60
26.576,11 - 29.528,26	-	-	-	25,82	61,97	139,44	160,10
29.528,27 - 32.479,85	-	-	-	10,33	36,15	123,95	144,61
32.479,86 - 35.431,43	-	-	-	-	10,33	108,46	134,28
35.431,44 - 38.384,17	-	-	-	-	-	51,65	118,79
38.384,18 - 41.336,92	-	-	-	-	-	-	51,65

(*) Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote.

NUCLEI FAMILIARI^(*) SENZA FIGLI

(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN CONIUGE INABILE E NESSUN ALTRO COMPONENTE INABILE)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2006

Reddito familiare annuo (euro)	Importo dell'assegno per n° dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 21.655,84	-	46,48	82,63	118,79	154,94	191,09	227,24
21.655,85 - 24.606,26	-	36,15	72,30	103,29	144,61	185,92	216,91
24.606,27 - 27.559,58	-	25,82	56,81	87,80	129,11	180,76	206,58
27.559,59 - 30.511,74	-	10,33	41,32	72,30	113,62	170,43	196,25
30.511,75 - 33.464,49	-	-	25,82	56,81	103,29	165,27	185,92
33.464,50 - 36.416,64	-	-	10,33	41,32	87,80	154,94	175,60
36.416,65 - 39.368,81	-	-	-	25,82	61,97	139,44	160,10
39.368,82 - 42.321,54	-	-	-	10,33	36,15	123,95	144,61
42.321,55 - 45.272,56	-	-	-	-	10,33	108,46	134,28
45.272,57 - 48.225,88	-	-	-	-	-	51,65	118,79
48.225,89 - 51.178,03	-	-	-	-	-	-	51,65

(*) Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote.

**NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI
E ALMENO UN FIGLIO MINORE**

(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2006

Reddito familiare annuo (euro)	Importo dell'assegno per n° dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 12.437,25	-	-	130,66	250,48	358,94	492,18	619,75
12.437,26 - 15.389,99	-	-	114,65	220,53	339,83	481,34	600,64
15.390,00 - 18.342,15	-	-	92,45	190,57	312,97	473,07	584,11
18.342,16 - 21.293,16	-	-	65,59	158,04	283,02	453,97	565,00
21.293,17 - 24.246,48	-	-	43,90	111,55	241,70	407,48	507,68
24.246,49 - 27.198,63	-	-	25,82	81,60	217,43	390,96	488,57
27.198,64 - 30.151,94	-	-	15,49	57,33	176,63	364,10	466,88
30.151,95 - 33.102,97	-	-	15,49	38,73	135,83	339,31	439,50
33.102,98 - 36.055,14	-	-	12,91	25,82	102,77	317,62	426,08
36.055,15 - 39.006,72	-	-	12,91	25,82	91,93	225,18	398,70
39.006,73 - 41.960,62	-	-	12,91	23,24	91,93	154,42	292,83
41.960,63 - 44.912,76	-	-	-	23,24	78,50	154,42	218,98
44.912,77 - 47.865,52	-	-	-	23,24	78,50	132,21	218,98
47.865,53 - 50.817,67	-	-	-	-	78,50	132,21	189,02
50.817,68 - 53.771,00	-	-	-	-	-	132,21	189,02
53.771,01 - 56.724,32	-	-	-	-	-	-	189,02

NOTA:

Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di 53,71 euro per ogni componente oltre il settimo.

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE

(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2006

Reddito familiare annuo (euro)	Importo dell'assegno per n° dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 14.405,35	-	99,68	184,89	412,13	554,16	724,59	891,92
14.405,36 - 17.358,11	-	79,53	164,75	372,37	531,43	715,81	869,20
17.358,12 - 20.309,10	-	54,23	136,34	332,60	491,67	701,86	843,89
20.309,11 - 23.261,85	-	23,24	102,26	289,73	454,48	676,04	821,17
23.261,86 - 26.215,18	-	20,66	73,85	230,34	403,35	616,65	744,21
26.215,19 - 29.167,34	-	20,66	48,55	190,57	369,27	593,93	721,49
29.167,35 - 32.119,48	-	-	34,09	159,07	315,56	559,84	693,09
32.119,49 - 35.071,66	-	-	34,09	136,34	261,33	528,34	659,00
35.071,67 - 38.023,24	-	-	28,41	119,30	221,56	499,93	639,37
38.023,25 - 40.977,14	-	-	28,41	119,30	204,52	378,05	605,29
40.977,15 - 43.929,87	-	-	28,41	102,26	204,52	284,05	465,84
43.929,88 - 46.880,88	-	-	-	102,26	176,11	284,05	369,27
46.880,89 - 49.834,21	-	-	-	102,26	176,11	244,28	369,27
49.834,22 - 52.786,94	-	-	-	-	176,11	244,28	318,14
52.786,95 - 55.740,25	-	-	-	-	-	244,28	318,14
55.740,26 - 58.692,41	-	-	-	-	-	-	318,14

NOTA:

Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di 53,71 euro per ogni componente oltre il settimo.

**NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI
E ALMENO UN FIGLIO MINORE**

(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2006

Reddito familiare annuo (euro)		Importo dell'assegno per n° dei componenti il nucleo familiare						
		1	2	3	4	5	6	7
fino a	22.278,95	-	-	139,44	270,11	388,38	529,88	668,81
22.278,96 -	25.230,54	-	-	122,40	238,60	368,75	521,62	648,67
25.230,55 -	28.182,69	-	-	99,68	204,52	337,25	510,26	629,04
28.182,70 -	31.135,43	-	-	73,85	170,43	306,26	490,12	608,90
31.135,44 -	34.087,61	-	-	48,55	119,30	260,81	438,99	546,41
34.087,62 -	37.040,33	-	-	28,41	88,31	234,99	421,95	526,79
37.040,34 -	39.991,36	-	-	15,49	62,49	189,54	393,54	500,96
39.991,37 -	42.944,68	-	-	15,49	39,77	147,19	368,23	475,66
42.944,69 -	45.895,67	-	-	12,91	28,41	113,10	342,41	458,61
45.895,68 -	48.848,99	-	-	12,91	28,41	98,64	243,25	430,21
48.849,00 -	51.801,15	-	-	12,91	23,24	98,64	166,30	313,49
51.801,16 -	54.754,47	-	-	-	23,24	81,60	166,30	237,05
54.754,48 -	57.706,05	-	-	-	23,24	81,60	137,89	237,05
57.706,06 -	60.659,37	-	-	-	-	81,60	137,89	197,29
60.659,38 -	63.612,69	-	-	-	-	-	137,89	197,29
63.612,70 -	66.565,45	-	-	-	-	-	-	197,29

NOTA:

Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di 53,71 euro per ogni componente oltre il settimo.

**NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE
E ALMENO UN FIGLIO MINORE**

(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2006

Reddito familiare annuo (euro)	Importo dell'assegno per n° dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 24.246,48	-	106,91	198,84	445,70	600,12	783,98	965,26
24.246,49 - 27.198,63	-	86,25	178,18	403,87	573,27	772,10	941,50
27.198,64 - 30.151,94	-	56,29	145,64	359,45	531,43	760,22	911,55
30.151,95 - 33.102,97	-	23,76	110,01	315,04	493,22	730,79	887,79
33.102,98 - 36.055,14	-	20,66	77,47	249,45	433,82	665,20	804,64
36.055,15 - 39.006,72	-	20,66	53,71	208,13	398,19	641,44	780,88
39.006,73 - 41.960,62	-	-	35,64	172,50	341,38	605,80	748,35
41.960,63 - 44.912,76	-	-	35,64	145,64	281,99	570,17	712,71
44.912,77 - 47.866,08	-	-	29,95	127,56	237,57	540,73	692,05
47.866,09 - 50.817,67	-	-	29,95	127,56	220,01	410,07	656,42
50.817,68 - 53.769,85	-	-	29,95	106,91	220,01	305,74	502,00
53.769,86 - 56.722,59	-	-	-	106,91	184,38	305,74	398,19
56.722,60 - 59.673,00	-	-	-	106,91	184,38	255,65	398,19
59.673,01 - 62.625,76	-	-	-	-	184,38	255,65	332,60
62.625,77 - 65.576,18	-	-	-	-	-	255,65	332,60
65.576,19 - 68.528,34	-	-	-	-	-	-	332,60

NOTA:

Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonché di 53,71 euro per ogni componente oltre il settimo.

... A PROPOSITO DI MALATTIA E MATERNITA':

UNA INTERESSANTE SENTENZA

DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

La Cassazione sembra dare sostegno alla tesi dell'AGIDAE nell'annosa vicenda del pagamento dei contributi INPDAP per malattia e maternità del personale docente.

L'Associazione ha sostenuto che nulla è dovuto all'INPDAP, dal momento che i contributi per malattia e maternità sono versati già all'INPS.

CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA 10/07/2002, N. 10042

Con ricorso del 16 aprile 1996, l'Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l'Educazione Professionale adiva il Pretore del Lavoro di Bari, per ottenere l'accertamento del suo assoggettamento al regime previdenziale Enpdep per le prestazioni di malattia e maternità e, per l'effetto, la declaratoria di non essere tenuto al versamento dei contributi chiesti dall'Inps al medesimo titolo con la Nota del 14 gennaio 1993.

Costituitosi l'Inps, il Pretore, con sentenza del 15 ottobre 1997, accoglieva la domanda e, sull'appello dell'Istituto soccombente, la statuizione veniva riformata dal locale Tribunale, che con sentenza del 23 settembre 1999, rigettava la pretesa dell'Ente Pugliese.

Il Tribunale rigettava preliminarmente l'eccezione proposta da quest'ultimo di violazione del divieto dello "ius novorum" in appello per la diversità di posizione difensiva assunta dall'Inps in primo grado; rilevava infatti il Tribunale che l'Inps si era limitato a richiamare la normativa applicabile, ossia la legge n. 70 del 1975, per sostenere la natura privata dell'Ente, ed aveva poi invocato il nuovo assetto statutario adottato nel 1980, producendo la relativa delibera.

Nel merito, il Tribunale affermava che l'appellato doveva essere considerato quale "ente di pubblica utilità", quale "tertium genus" tra le categorie del pubblico e del privato, essendosi definito, con la delibera del 9 giugno 1980, "persona

giuridica di diritto privato” ed aveva affermato la propria autonomia patrimoniale, pur avendo confermato le originarie finalità istituzionali; inoltre la legge n. 70 del 1975, aveva disposto che per gli enti già esistenti, che non fossero espressamente dichiarati necessari con apposito decreto, veniva a cessare qualsiasi contribuzione, ordinaria e straordinaria, a carico del bilancio dello Stato, nonché qualsiasi facoltà impositiva; pertanto, affermava il Tribunale, tali enti non erano stati soppressi, ma erano sopravvissuti come semplici persone giuridiche private, soggette quindi al regime dell’assicurazione generale obbligatoria.

Avverso detta sentenza l’Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l’Educazione Professionale propone ricorso affidato a tre motivi.

Resiste l’Inps con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia difetto di motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 345 novellato e 437 cod. proc. civ., per avere il Tribunale rigettato l’eccezione di violazione da parte dell’Inps dello “ius novorum”, sottolineando che in primo grado l’Inps si era limitato al riconoscimento che la prestazione non è dovuta, come da Nota della sede dell’Istituto del 18 settembre 1996.

Il motivo è infondato.

Ed infatti il riferimento alla “prestazione”, operato dall’Inps nella memoria di costituzione in primo grado, essendo incoerente con la pretesa fatta valere, che atteneva alla diversa questione dell’obbligo contributivo, lungi dal manifestare acquiescenza, si palesava chiaramente come frutto di errore; e d’altra parte nelle conclusioni l’Istituto chiedeva inequivocabilmente il rigetto della domanda.

Con il secondo motivo si denuncia ancora difetto di motivazione, nonché violazione e falsa applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge della Regione Puglia 17 ottobre 1978, n. 54, giacché la natura pubblica dell’Ente Pugliese, che in assenza di designazione espressa dovrebbe ricavarsi dalle finalità istituzionali, sarebbe comprovata dalla sua istituzione ad opera del R.D. del 29 luglio 1925 per dare incremento alla istruzione elementare e professionale (da esplicare anche con corsi per handicappati, detenuti, ecc.), con sovvenzioni statali e sottoposizione alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione; inoltre dallo statuto emergerebbe, oltre ai suddetti elementi, anche l’assenza di una organizzazione di tipo imprenditoriale. Il Tribunale non avrebbe considerato che le attività statutarie realizzano un servizio di interesse pubblico, come comprovato anche dalla legge regionale indicata che aveva sancito la libertà di esercizio dell’attività di formazione professionale ed il suo affidamento ad enti senza fini di lucro; il Tribunale non avrebbe neppure considerato che i corsi di formazione, completamente gratuiti, nonché i costi del personale erano integralmente a carico della Regione, con obbligo di rendiconto; né avrebbe tenuto conto della iscrizione del personale all’Enpdep ai sensi dell’art. 7 del Dlcp del 3 settembre 1947, n. 1304, ente da cui i dipendenti riceverebbero le indennità di malattia ed infortunio, senza alcun onere a carico dell’Inps.

Omissis.

Va premesso che l’indennità economica di malattia, prevista dal Dlcp 31

ottobre 1947, n. 1304, era a carico dell'Inam per alcuni dipendenti di aziende private, mentre per i dipendenti degli enti di diritto pubblico era a carico dell'Enpdep, a cui i medesimi erano iscritti ai fini di tutte le altre assicurazioni (cfr. art. 7 del citato Dlcp).

A seguito della soppressione della gestione della assicurazione malattie operante presso l'Enpdep (come presso altri enti, ossia Enpas, Inadel e Enpals, ecc., ex D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349), l'art. 74 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 ha disposto che "A decorrere dal primo gennaio 1980... l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e maternità previste dalle vigenti disposizioni in materia già erogate da enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione... è attribuita all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che terrà apposita gestione. A partire dalla stessa data la quota parte dei contributi di legge relativi a tali prestazioni è devoluta all'Inps...".

Pertanto l'Inps subentra a tutti i precedenti enti mutualistici nella gestione dell'assicurazione di malattia, sicché ad esso è demandata la riscossione del relativo contributo già spettante agli enti o alle gestioni soppresse.

Ossia, intervenuta la c.d. riforma sanitaria con la citata legge n. 833 del 1978, le prestazioni economiche di malattia e maternità sono ora erogate dall'Inps, cui è devoluta la quota parte dei contributi di legge (cfr. nello stesso senso Cass. 5 agosto 1999 n. 8443, 29 dicembre 1993 n. 12904, 23 giugno 1989 n. 3011, 6 giugno 1986 n. 3042).

Non ha quindi alcuna rilevanza, per quanto attiene la questione in esame, l'asserita natura pubblica dell'ente ricorrente, né il fatto che il rapporto del personale sia assoggettato all'iscrizione presso l'Enpdep (ora Inpdap "ex lege" 30 giugno 1994 n. 479), giacché detta iscrizione non comprende anche la contribuzione residua, quale appunto il contributo di malattia e di maternità.

Il ricorso va quindi rigettato.

Omissis.



NOTIZIE VARIE

1. CONGEDI PARENTALI

L'INPS, con Messaggio n. 15195 del 25 maggio 2006, ha ricordato che la domanda di indennità per congedo parentale dev'essere presentata in data antecedente alla fruizione del congedo stesso. Tale determinazione discende dal disposto di cui all'art. 8 del DPR n. 1026 del 25 novembre 1976, cui hanno fatto riferimento recenti sentenze di Cassazione.

Analoga interpretazione vale anche nell'ipotesi della flessibilità del congedo di maternità prima del parto. Tale richiesta dev'essere accompagnata da idonea attestazione del medico specialista che indichi la possibilità di prolungare l'attività lavorativa entro l'ottavo mese di gestazione.

2. MALATTIA DEL BAMBINO DURANTE IL CONGEDO PARENTALE

Il 26 agosto 2006 il Ministero del Lavoro ha dichiarato che, per il combinato disposto dagli artt. 32 e 47 del Dlgs n. 151/2001, non sussiste alcun divieto di cumulo dei due istituti (congedo parentale e congedo per malattia del bambino).

Il Ministero ricorda che la domanda dell'interessato, di fruire del congedo per malattia del bambino, sospende la fruizione del congedo parentale.

Relativamente ai congedi ed al godimento degli stessi, cfr. CCNL Scuola, art. 60/C e/o CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali, art. 57/C.

3. T.F.R.

DATA CESSAZIONE	INDICE ISTAT %	75% IND. ISTAT	1,5% (:12 X MESI)	TASSO DI RIVALUTAZ.
15/12/05- 14/01/06	1,937046	1,452785	1,500	2,952785
15/01/06- 14/02/06	0,237530	0,178147	0,125	0,303147
15/02/06- 14/03/06	0,475059	0,356295	0,250	0,606295
15/03/06- 14/04/06	0,633413	0,475050	0,375	0,850059
15/04/06- 14/05/06	0,870942	0,653507	0,500	1,153207
15/05/06- 14/06/06	1,187648	0,890736	0,625	1,515736
15/06/06- 14/07/06	1,266825	0,950119	0,750	1,700119
15/07/06- 14/08/06	1,504355	1,128266	0,875	2,003266

CONSULENZA AGIDAE

IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.

Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

A) MEMBRI AGIDAE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Martedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Mercoledì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Giovedì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Venerdì	Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987	9.00 – 12.00 15.00 – 17.30	Sr. Maria Ippolito

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2005569	030/2005569
La Spezia	Sr. Daniela Gallo	0187/258233	0187/258262
Milano	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Rapallo	P. Pierino Moreno	0185/50448	0185/230400
Roma	Sr. Donatella Zordan	333/9656395	
Chieti	Sr. Maria Annunciata Vai	0871/65719	0871/63313

B) ALTRI CONSULENTI DISPONIBILI IN SEDE AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Rag. Ettore Ferraro
Consulenza assicurativa	Mercoledì	14.30 – 17.30	Marco Conte
Consulenza fiscale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Giuseppe Maffeo
Consulenza legale	Venerdì	14.30 – 17.30	Avv. Armando Montemarano